

DETERMINAZIONE N.20 DEL 16/02/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI ACCORDO QUADRO BIENNALE CON PIU' OPERATORI RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI D'OPERA A SERVIZIO DEI CANTIERI DEL CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Verificato l'atto di nomina del sottoscritto, intervenuto con verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 1 del 24/01/2023 con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs- 50/2016 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

Visti:

- il D.Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca cantieri);
- Le linee Guida Anac n° 4 approvate con Delibera numero 206 del 01 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) che prevede al suo art. 1 disposizioni di modifica alla normativa contrattualistica pubblica per le procedure d'appalto
- La legge 120/2020 di conversione con modifica del predetto decreto e la legge 108/2021 (legge di conversione del c.d. Decreto semplificazioni bis) che hanno statuito un regime derogatorio per le procedure di affidamento bandite sino al 30/06/2023;

Richiamata la deliberazione di del CDA di consorzio n.1 del 24/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2023 ed allegati";

Premesso:

- che il Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica ha necessità dell'espletamento del servizio di nolo a freddo di mezzi d'opera per la regolare esecuzione dei lavori che gli verranno commissionati nell'anno 2023 e 2024;

Considerato che nel tempo si è sempre intervenuti ove le risorse di bilancio fossero disponibili ma le necessità d'intervento impongono una programmazione più attenta ed in grado di provvedere alle esigenze di prestazioni ove il tempo e le necessità d'intervento lo richiedano;

Considerato che al superiore fine, quale strumento normativo ritenuto più confacente alle esigenze d'intervento, si è individuata la formula dell'accordo quadro così come definita dall'art 3 co. 1 lett.iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, il quale sancisce che *"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo*

è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”;

Considerato che con la formula di definizione dell'accordo quadro a durata biennale verrebbero definite le condizioni economiche e di espletamento del servizio in grado di assicurare interventi rapidi e più funzionali alle esigenze di intervento e di lavoro di volta in volta necessarie;

Tenuto conto che in relazione alle superiori esigenze sopra manifestate risulta ora necessario procedere ad avviare le operazioni di selezione di operatori qualificati con cui stipulare le condizioni di accordo quadro al fine dell'approvvigionamento delle forniture sopracitate per il Consorzio ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Legge 120/2020 e s.m.i.);

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e circolari Anac integrative di esso):

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sottosoglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte..”;*

Preso atto che l'importo complessivo dell'accordo quadro in programma in programma di futura stipula, ammonterà nella quantità massima prestazionale ad **€ 135.000,00** oltre iva di legge;

Preso atto che con riferimento alle soglie di affidamento suddette in cui ricade la presente commessa l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 (così modificata all'art. 51 comma 2, sub. 2.1 della Legge 108/2021) dispone che: *“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto di principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*

Ritenuto comunque necessario al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza apposta indagine di mercato;

Preso atto che, come altresì statuito nella Deliberazione del Consiglio dell'A.N.AC. n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23/11/2016:

- gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle Stazioni Uniche Appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni;
- la Stazione Unica Appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016;

Precisato che rimane intenzione di quest'amministrazione, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, procedere a promuovere un confronto concorrenziale tra TUTTI soggetti qualificati chiedendo offerta di sconto da applicare a listino prezzi predisposto dalla stazione appaltante o su quello residuale applicato alla clientela dai vari operatori per le forniture di cui si necessiterebbe al fine di comporre le condizioni economiche del futuro accordo quadro, da contrattare direttamente con tutti gli operatori qualificati a seguito dell'indagine di mercato all'uopo promossa;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione delle predette prestazioni in oggetto avverrà pertanto secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, atteso che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l'offerta per le prestazioni debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

Stabilito di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all'affidamento della fornitura di cui si tratta mediante confronto competitivo finalizzato alla stipula di un accordo quadro con più operatori così come definito dall'art. 3 co. 1 lett. iii) e normato dall'art. 54 del codice dei contratti, e che nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l'individuazione di adeguati operatori economici in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:

- l'oggetto della commessa consiste: nella fornitura di materiale edile necessario per lo svolgimento dei lavori commissionati al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica;
- la formalizzazione del contratto avverrà mediante scrittura privata non autenticata;
- le prestazioni da rendere saranno contabilizzate misura ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs. 50/2016;
- la procedura di gara per l'individuazione della migliore offerta avverrà attraverso procedura di gara negoziata con TUTTI gli operatori tra quelli individuati mediante preventiva indagine di mercato e che verrà poi svolta (la sola procedura negoziata) sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. "SINTEL";
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ovvero mediante massimo ribasso di sconto sul listino prezzi predisposto dalla stazione appaltante (ed in subordine – per gli articoli non ricompresi nel predetto listino - sul listino prezzi applicato ordinariamente alla clientela) che definirà le condizioni economiche dell'accordo quadro con più operatori di futura stipula, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c, del D.Lgs. 50/2016;

- l'accordo quadro di futura stipula interverrà con più operatori (ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici) avrà durata massima annuale sino al 31/12/2023 (decorrenti dalla stipula dell'accordo quadro da stipularsi a seguito del procedimento di individuazione dell'aggiudicatario) salva chiusura anticipata al raggiungimento dell'importo massimo delle forniture affidabili secondo le disposizioni indicate a seguire;
- in esito alla procedura negoziata, esperita con gli operatori individuati a seguito d'indagine di mercato, verranno individuati più operatori con i quali verrà stipulato l'accordo quadro che stabilirà le clausole principali ed i prezzi unitari (ai quali verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario) delle forniture che verranno via via ordinate secondo le esigenze del consorzio ed in base alle proprie disponibilità economiche di bilancio ed alle necessità d'intervento;
- l'importo massimo dell'appalto in affidamento possibile ammonterà nel periodo di riferimento ad euro **135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00)** esclusi gli oneri fiscali;
- in ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo delle prestazioni richieste le quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle necessità d'intervento di volta in volta occorrenti, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati;
- per mezzo dei singoli accordi quadro e in dipendenza degli stessi infatti, verranno posti in essere accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula pertanto non discenderanno per il consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì a carico del fornitore quadro obblighi ad applicare alle esigenze di fornitura di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi – sconto di gara sui listini prezzi posti a base di sconto).
- si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di forniture effettuate o di acquisti nell'anno di riferimento, di importo inferiore rispetto all'importo massimo e presunto a base d'asta, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di fornitura di volta in volta ordinate e necessarie (Verrà corrisposto unicamente l'importo delle forniture ordinate ed effettuato a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sull' eventuali merci non acquistate o casistiche similari).
- gli operatori con cui verranno stipulati i singoli accordi quadro si assicureranno la possibilità di essere aditi (non in via esclusiva) secondo le condizioni fissate nell'accordo quadro, (dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione dell'affidamento per due anni e fino alla data del 31/12/2024), o per un periodo inferiore qualora le forniture ordinate raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto.
- la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- al contempo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di prestazioni effettuate nell'anno di riferimento;
-

Ritenuto quindi di procedere agli adempimenti di competenza, per l'avvio delle procedure di confronto competitivo per l'individuazione degli operatori a cui affidare l'acquisizione delle forniture di cui si necessita;

- **Visto** il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- **Visto** il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;

- **richiamato** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **Riconosciuta** la competenza ad assumere il provvedimento;

Determina

1. di avviare le procedure di confronto competitivo concorrenziale finalizzate all'individuazione di operatori qualificati funzionali alla stipula dell'accordo quadro con più operatori identificato nelle premesse così come definita dall'art 3 co. 1 lett.iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di avviare il procedimento per l'indizione di una procedura di affidamento diretto ex. art. 36 co. 2 lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici per l'individuazione della migliore offerta da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. "SINTEL" previa pubblicazione di apposita indagine di mercato da pubblicare per 15 giorni sito informatico ed albo del Consorzio al fine di individuare i potenziali operatori con cui negoziare;
3. di dare inoltre atto che l'importo massimo di affidamento ammonta complessivamente ad € **135.000,00** oltre IVA di Legge;
4. di provvedere all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;
5. di avviare, le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento informatico di Regione Lombardia c.d. "SINTEL" secondo i disciplinari di gara che verranno successivamente predisposti ed atti alla finalità della presente.

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Chiara Totis**

Il sottoscritto, Dott. For. Giovanni Manfrini, Direttore del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica

Determina

- di approvare e fare propria la sopracitata proposta del Responsabile di Procedimento

Dichiara

- di pubblicare il presente atto presso la sezione "amministrazione trasparente" del sito di questo ente.

**IL DIRETTORE TECNICO
Dott. For. Giovanni Manfrini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.